



Comune di
Montalto Uffugo

Provincia di Cosenza

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 183 DEL 30/10/2024 AVENTE PER OGGETTO: INTEGRAZIONE E MODIFICA DELIBERA G.C. 92/2024 - APPROVAZIONE PIAO 2024-2026" E ALLA PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 184 DEL 30/10/2024 AVENTE PER OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE FABBISOGNO PERSONALE ANNI 2024-2025-2026 ED ELENCO ANNUALE 2024".

Il Collegio dei Revisori

DOTT. MARIO LEPORACE

DOTT. FILIPPO MAURIZIO ROCCA

DOTT. FRANCESCO RENATO MARRELLO

Verbale n. 75 del 05/11/2024

L'anno 2024 il giorno 05 del mese di novembre alle ore 18,15, in videoconferenza si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Montalto Uffugo, con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 183 DEL 30/10/2024 AVENTE PER OGGETTO: INTEGRAZIONE E MODIFICA DELIBERA G.C. 92/2024 - APPROVAZIONE PIAO 2024-2026" E ALLA PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 184 DEL 30/10/2024 AVENTE PER OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE FABBISOGNO PERSONALE ANNI 2024-2025-2026 ED ELENCO ANNUALE 2024".

Visti:

- la proposta di deliberazione della giunta comunale n. 183 del 30/10/2024 avente per oggetto: integrazione e modifica delibera G.C. 92/2024 - approvazione PIAO 2024-2026"
- la proposta di deliberazione della giunta comunale n. 184 del 30/10/2024 avente per oggetto: modifica ed integrazione fabbisogno personale anni 2024-2025-2026 ed elenco annuale 2024";

Premesso che:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- l'art. 91 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzando alla riduzione programmata delle spese del personale

Richiamati in particolare:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- l'art. 33 del D.lgs. 30/3/2001, n. 165 che prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- il D.lgs. 25/5/2017, n. 75 che è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 al quale si rinvia;
- il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, il quale definisce, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come

inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

- il Decreto legge 80 del 9 giugno 2021, convertito nella Legge 113 del 6 agosto 2021, con il quale è stato introdotto il PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, con l'obiettivo di dotare le pubbliche amministrazioni di un unico strumento di programmazione integrato, con il quale sia possibile "assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese;

Preso atto che:

- il Comune di Montalto Uffugo ha approvato il Piano di equilibrio ai sensi dell'art 243 bis del TUEL, adottato con delibera 39 del 21.10.2015, successivamente rimodulato con delibera cc 22 del 17.06.2016 e che pertanto le proposte in tema di assunzione di personale debbano essere trasferite a COSFEL per l'acquisizione del relativo parere;

Richiamate le seguenti delibere del consiglio comunale:

- n° 14 del 20.05.2024 con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione anno 2023;
- n° 51 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il DUP 2024-2026;
- n° 5 del 22.03.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio Esercizio Finanziario 2024 e pluriennale 2024/2026;
- n° 29 del 29.07.2024 con la quale è stata accertata la sussistenza degli Equilibri di Bilancio ex art 193 TUEL - Esercizio 2024;

Richiamata la delibera di Giunta n 93 del 31.05.2024 con la quale è stato approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2024-2026, il quale, dopo esame da parte di COSFEL, è stato dalla stessa validato in data 04.07.2024;

Dato atto che, con la proposta di cui all'oggetto, l'Ente intende effettuare integrazioni al predetto piano triennale;

Preso Atto della decisione della Giunta di effettuare una nuova RIORGANIZZAZIONE UFFICI E MACROSTRUTTURA 2024 – In cui sono stati confermati 11 servizi come di seguito schematizzati:

1. Servizio Demografici – Elettorale – Statistica – Leva- Protocollo – Notifiche -Privacy
2. Servizio Affari Generali, Cultura, Pubblica Istruzione e Manutenzione scuole
3. Servizio Programmazione Finanziaria- Economato-Personale – Ufficio Giudice di pace
4. - Servizio Urbanistica e Territorio-Attività produttive- SUAP- Caccia e Pesca
5. Servizio LL.PP. Programmazione Grandi Opere
6. Servizio R.S.U. - Idrico Integrato- Ambiente- Manutenzione- Cimitero
7. Protezione Civile – Datore di lavoro
8. Servizio di Polizia Municipale – Randagismo- Colonie Feline e benessere degli animali
9. Servizio Socio Assistenziale – Servizi sanitari- Pari Opportunità
10. Servizio Tributi, entrate comunali, cc.
11. Avvocatura Civica

Precisato che la predetta riorganizzazione dei Servizi non comporterà maggiori oneri perché due dei servizi saranno assegnati anche ad interim, mantenendo invariato il dato numerico delle Posizioni Organizzative che è pari a 9 Responsabili e pertanto senza che l'incremento

dei Servizi, come unità organizzativa, comporti un aumento di spesa.

Dato atto che la spesa di personale conseguente alla definizione dei fabbisogni di personale effettuata dall'Amministrazione è coerente con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse, tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali, come da tabella sotto riportata:

| Descrizione | Importo (€) |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Limite di spesa art. 1 comma 557 L. n. 296/2006 | 3.409.246,98 |
| Spesa di personale anno 2023 calcolata come sopra descritto | 2.244.599,66 |

Precisato che la spesa di personale è contenuta entro i limiti del valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019.

Dato atto che l'amministrazione ha previsto incrementi della spesa di personale nel rispetto delle percentuali individuate dall'art. 5 del suddetto decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019), come di seguito evidenziato:

| Descrizione | Importo (€) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (A) Spesa di personale anno 2018 (art. 5 co. 1 DM 17/03/2020) | 2.536.582,56 |
| (B) Incremento massimo 2018 (Tab. 2 DM 17/03/2020) | 558.048,16 |
| (C) Capacità assunzionali residue (art. 5 co. 2 DM 17/03/2020) | ===== |
| (D) Incremento massimo possibile: valore maggiore tra B e C (nota prot. 12454/2020 MEF – RGS) | 558.048,16 |
| (E) Spesa massima teorica anno corrente (A + D) | 3.094.630,72 |
| (F) Spesa di personale effettivamente prevista anno corrente | 2.405.561,66 |

Precisato che l'amministrazione verifica che l'applicazione dei maggiori spazi assunzionali di cui all'art. 5 del DM 17/03/2020, sopra rappresentata, è contenuta all'interno del valore soglia di riferimento per la fascia demografica dell'amministrazione di cui all'art. 4 del DM citato, come di seguito riportato:

| Descrizione | Importo (€) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| (A) Spesa massima teorica anno corrente (lett. E tabella precedente) | 3.094.630,72 |
| (B) Valore soglia per la spesa (Art. 4 DM 17/03/2020) | 4.263.389,25 |

Evidenziato che le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

Dato atto che

- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte.
- per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 - e 562 – spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006, fatte salve le deroghe consentite dallo stesso DPCM 17 marzo 2020;
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- che sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- che nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);
- che la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
- che la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

Visti i prospetti allegati alla proposta di delibera:

- " ALLEGATO A ", SPESA PERSONALE ANNO 2023 DA RENDICONTO APPROVATO, in relazione all'elenco delle unità lavorative previste nel quale è indicato il valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, descrittivo anche della Capacità Assunzionale dell'ente ;
- " ALLEGATO B ", ANDAMENTO SPESA PERSONALE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO;
- " ALLEGATO C ", PROGRAMMA ASSUNZIONI 2024/2026 E PIANO ANNUALE.

Tenuto conto che le norme vigenti norme che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del DL 34/2019 e in particolare del DPCM attuativo del 17 marzo 2020, secondo un principio generale di superamento del concetto di turnover e l'introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti.

Vista la Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, sottoscritta dal Ministro per la pubblica amministrazione in data 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U Serie Generale n.226 del 11 settembre 2020.

Dato atto che in tale Circolare vengono esplicitati in particolare gli elementi di calcolo che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate, con il dettaglio delle relative voci (macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999; per le entrate, Titoli I, II, III)

Esaminati i conteggi predisposti dai competenti uffici rispetto all'applicazione del DPCM sopra citato, in termini di analisi delle spese di personale dell'ultimo rendiconto in rapporto alle entrate correnti medie dell'ultimo triennio (al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità), e preso atto che il Comune evidenzia un rapporto di spese di personale su entrate correnti pari al 19,60 quindi nettamente inferiore al limite massimo previsto per il Comune di Montalto Uffugo che è pari al 27%, come da ALLEGATO A .

Dato atto che nella proposta risultano previste n. 2 procedure di PEV – progressione economica verticale – rispetto alle quale, con un regime di deroga per il biennio 2024-2025, è possibile procedere nel limite di spesa dello 0,55% del monte salariale 2018 (art. 1, comma 612, della Legge n. 234 del 30.12.2021 e all'art. 13 CCNL Funzioni Locali 2019-2021) e che, per come risulta dal prospetto allegato C alla proposta, le due progressioni previste rientrano in detto limite.

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto.

Preso Atto e Rilevato Che è stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

Dato atto che il PIAO è stato opportunamente modificato con proposta di Giunta Comunale n. 183 del 30.10.2024;

Tutto ciò premesso e considerato, il collegio dei revisori **Accerta e Assevera:**

1. che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2024 – 2026, modificati con la proposta di cui all'oggetto, rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
2. che in conseguenza delle modifiche previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito;

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere favorevole sia sulla proposta di Giunta Comunale n. 183 del 30.10.2024 avente ad oggetto "modifica e integrazione delibera Giunta Comunale n. 94/2024 Approvazione PIAO 2024-2026" che sulla proposta di deliberazione della giunta comunale n. 184 del 30/10/2024 avente per oggetto: modifica ed integrazione fabbisogno personale anni 2024-2025-2026 ed elenco annuale 2024"

I lavori sono conclusi alle ore 21.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Montalto Uffugo, 05.11.2024

*Il Collegio dei Revisori
DOTT. MARIO LEPORACE
DOTT. FILIPPO MAURIZIO ROCCA
DOTT. FRANCESCO RENATO MARRELLO